



CITTÀ DI NIZZA MONFERRATO

(PROVINCIA DI ASTI)

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione N. 38

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU

L'anno **duemiladodici** addì **trentuno** del mese di **ottobre** alle ore 21:00 nella Sala delle riunioni del Palazzo Civico.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Statuto Comunale, vennero per oggi convocati in seduta pubblica, straordinaria di prima convocazione i seguenti Signori, componenti del Consiglio Comunale.

| N. | Cognome e nome | Presente | Assente |
|-----|--------------------------|-------------|---------|
| 1. | Pesce Flavio | Sindaco | X |
| 2. | Spedalieri Massimiliano | Consigliere | X |
| 3. | Cravera Arturo | Consigliere | X |
| 4. | Cavarino Giandomenico | Consigliere | X |
| 5. | Zaltron Chiara | Consigliere | X |
| 6. | Mattiuzzo Enrico Armando | Consigliere | X |
| 7. | Damerio Mauro | Consigliere | X |
| 8. | Baibarac Claudia | Consigliere | X |
| 9. | Giroldi Valter | Consigliere | X |
| 10. | Bigliani Sara | Consigliere | X |
| 11. | Bettiol Paolo | Consigliere | X |
| 12. | Demaria Angelo | Consigliere | X |
| 13. | Lovisolo Pietro Giovanni | Consigliere | X |
| 14. | Verri Pier Paolo | Consigliere | X |
| 15. | Nosenzo Simone | Consigliere | X |
| 16. | Berta Fabrizio | Consigliere | X |
| 17. | Martino Luisella | Consigliere | X |

Assiste all'adunanza il Segretario Generale: **Russo Alberto** - il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor **Pesce Flavio**, nella sua qualità di **Sindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- a. il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (federalismo municipale), agli articoli 8 e 9 ha previsto l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta Municipale propria (IMU), stabilendone la decorrenza a partire dall'anno 2014 con conseguente sostituzione, per la componente immobiliare, dell'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche e le relative addizionali per i redditi fondiari riferiti ai beni non locati e dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI);
- b. l'art. 13, comma 1, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con Legge n. 214/2011, ha anticipato tale decorrenza, in via sperimentale, all'anno 2012, prevedendone l'applicazione in tutti i Comuni del territorio nazionale fino al 2014;
- c. l'art. 4 del Decreto Legge 16/2012, convertito con Legge n. 44/2012, ha modificato ed integrato si l'art. 9 del D. Lgs. 23/2011 che l'art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011;
- d. l'IMU è disciplinata:
 - dall'art. 13 della Legge n. 214/2011 e successive modifiche;
 - dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011 e successive modifiche, in quanto compatibili;
 - dal D.Lgs. 504/1992 (istitutivo dell'Imposta Comunale sugli Immobili – ICI) nelle parti richiamate dalla nuova normativa;
 - dai regolamenti comunali approvati in conformità all'art. 52 del D. Lgs. 446/1997 che disciplina la potestà regolamentare in ambito tributario dei Comuni;

Visto l'art. 13 della suddetta Legge n. 214/2011 il quale prevede:

- al comma 6, che l'aliquota di base dell'imposta è fissata allo 0,76% della base imponibile, con facoltà per i Comuni di modificare tale misura, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali;
- ai commi 7 e 8, che l'aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze è pari allo 0,40% e l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all'art. 9, comma 3/bis, del D.L. 557/1993 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994) è pari allo 0,20%;
- al comma 10, ultimo periodo, che i Comuni possono estendere l'applicazione dell'aliquota ridotta per l'abitazione principale e le relative pertinenze, nonché la detrazione d'imposta, anche ai soggetti di cui all'art. 3, comma 56, della Legge 662/1996 (anziani o disabili residenti in istituti di ricovero);
- al comma 11, che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e relative pertinenze, e dei fabbricati rurali ad uso strumentale e delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, l'aliquota di base di cui al comma 6 (0,76%);

Preso atto che la base imponibile dell'Imposta Municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del D.L. n. 201 del 6.12.2011, come convertito nella L. 214/2011;

Preso atto, altresì, che la detrazione per "abitazione principale" e per le relative pertinenze è stabilita dalla legge nella misura di cui al comma 10 dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 6.12.2011, come convertito nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Ritenuto di avvalersi della facoltà prevista dal comma 10, ultimo periodo dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 6.12.2011, convertito nella L. 214/2011 applicando la suddetta detrazione anche all'abitazione e relative pertinenze possedute, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento, da soggetto anziano o disabile che acquisisca la residenza anagrafica presso istituti di cura o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non sia locata o detenuta da parte di soggetti terzi;

Ritenuto di approvare il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria (IMU), allegato alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale;

Visto l'art. 42 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, di cui all'art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Assiste alla seduta l' assessore esterno Sig. Spedalieri Tonino, senza diritto di voto, ai sensi dell'art. 37 del vigente Statuto Comunale.

Sentiti gli interventi dei Sigg. Consiglieri: Sindaco, Martino, Berta che sono intervenuti nella relativa discussione e il cui contenuto è registrato nel verbale digitale della seduta;

- Proceduto a votazione per alzata di mano, con il seguente esito:

| | | |
|----------------------|----|-------------------|
| Consiglieri presenti | n. | 14 |
| Consiglieri votanti | n. | 14 |
| Voti a favore | n. | 12 |
| Voti contrari | n. | 2 Berta, Martino. |
| Astenuti | n. | -- |

DELIBERA

1. Di approvare, per i motivi in premessa citati e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria (IMU), allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto che consta di n. 20 articoli

2. Di inviare copia del presente provvedimento, ad intervenuta esecutività, al Ministero dell'Economia e Finanze.

e Infine

IL CONSIGLIO COMUNALE

considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;

Visto l'art. 134, comma 4, del T.U. 18.08.2000, n. 267, che testualmente recita:

Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

- Proceduto a votazione per alzata di mano, con il seguente esito:

| | | |
|----------------------|----|-------------------|
| Consiglieri presenti | n. | 14 |
| Consiglieri votanti | n. | 14 |
| Voti a favore | n. | 12 |
| Voti contrari | n. | 2 Berta, Martino. |
| Astenuti | n. | -- |

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile



COMUNE DI NIZZA MONFERRATO
PROVINCIA DI ASTI

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

INDICE

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 – Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo
- Art. 3 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili
- Art. 4 - Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli
- Art. 5 - Immobili utilizzati dagli enti non commerciali
- Art. 6 - Aree fabbricabili divenute inedificabili
- Art. 7 – Fabbricati Inagibili o Inabitabili
- Art. 8 - Fabbricato parzialmente costruito
- Art. 9 – Assimilazioni abitazione principale
- Art. 10 – Abitazione concessa in comodato gratuito
- Art. 11 - Versamenti effettuati da un contitolare
- Art. 12 – Attività di controllo ed interessi moratori
- Art. 13 – Rimborsi e compensazione
- Art. 14 - Attività di recupero
- Art. 15 - Incentivi per l'attività di controllo
- Art. 16 - Versamenti minimi
- Art. 17 - Differimento dei versamenti
- Art. 18 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento
- Art. 19 - Riscossione coattiva
- Art. 20 - Entrata in vigore del regolamento

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articolo 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 – Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo

1. Ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria , si considerano fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli quelli descritti dall'art. 2 del Decreto Legislativo n. 504/1992.

2. Sono considerate non fabbricabili le aree possedute e condotte da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli. Tale condizione è data dall'iscrizione quali persone fisiche negli appositi elenchi previsti dall'art. 11 della Legge 9 gennaio 1963, n. 9 e s.m.i., con obbligo di assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia. L'iscrizione nei predetti elenchi ha effetto per l'intero periodo d'imposta e la cancellazione ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Il lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte del soggetto passivo e dei componenti il nucleo familiare deve fornire un reddito superiore al 50% del reddito complessivo del nucleo familiare imponibile IRPEF determinato per l'anno precedente.

Art. 3 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 504/1992.

2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con propria delibera la Giunta Comunale determina periodicamente, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune. *Anche nell'ipotesi in cui i valori delle aree siano stati determinati sulla base di quanto previsto dal comma 1, lettera g), dell'art. 59 D.Lgs. 446/1997, rimane peraltro ferma la possibilità di accertare il maggior valore delle aree fabbricabili, nel momento in cui tale maggior valore risulti da atti pubblici posti in essere dai soggetti passivi d'imposta, in cui sia stato dichiarato un valore di mercato superiore a quello determinato in base ai valori individuati dal Comune.*

3. Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle aree relative alla utilizzazione edificatoria, alla demolizione di fabbricati ed agli interventi di recupero come meglio precisato all'art. 5, comma 6, del decreto legislativo n. 504/1992. In tali casi il valore imbonibile è dato dal valore delle aree dalla data di inizio dei lavori sino alla data di ultimazione degli stessi ovvero di utilizzazione dei fabbricati se antecedente. Per data inizio lavori deve intendersi la data comunicata al Comune dal titolare della concessione edilizia o dal suo delegato ovvero la data di perfezionamento del silenzio-assenso nel caso di presentazione della DIA/SCIA.

Art. 4 - Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 446/1997, le aree fabbricabili possono corrispondere l'imposta municipale propria come terreno agricolo, sulla base del reddito dominicale, se possedute e condotte direttamente dalle persone fisiche di cui articolo 58, comma 2 del D.Lgs. n. 446/1997, conseguentemente la finzione giuridica non opera nel caso in cui il terreno sia direttamente condotto da una società, qualsiasi sia la sua forma giuridica, o altra forma associativa.

2. Nel caso in cui il terreno sia condotto direttamente solo da uno o alcuni dei comproprietari, la finzione giuridica opera esclusivamente nei confronti dei contitolari in possesso dei requisiti di cui al comma 1, mentre per gli altri l'imposta municipale propria dovrà essere versata tenendo conto del valore venale dell'area fabbricabile, rapportata alla propria quota di possesso.

Art. 5 - Immobili utilizzati dagli enti non commerciali

1. L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

Art. 6 - Aree fabbricabili divenute inedificabili

1. Su richiesta dell'interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso dell'imposta pagata per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione definitiva di varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure per vincoli imposti da leggi nazionali o regionali, successivamente al pagamento dell'imposta.

2. Il diritto al rimborso è riconosciuto alla contestuale sussistenza delle seguenti condizioni: non vi sia stata, o non vi sia in atto, un'utilizzazione edificatoria in forza di titolo abilitativo edilizio per interventi di qualsiasi natura sulle aree interessate; non vi sia stata o non vi sia in atto alcuna utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell'area interessata o di una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.

3. Il rimborso è pari alla differenza tra l'imposta versata sul valore venale dell'area edificabile e l'imposta che sarebbe dovuta sulla base del reddito dominicale del terreno.

4. Il rimborso compete per non più di cinque periodi d'imposta, durante i quali il tributo sia stato corrisposto sulla base del valore delle aree edificabili e comunque non oltre l'ultimo acquisto a titolo oneroso dell'area stessa.

5. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Art. 7 – Fabbricati Inagibili o Inabitabili

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.

2. Ai fini dell'applicazione della riduzione l'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente), non superabile con interventi di ordinaria o straordinaria manutenzione, così come definiti dalla vigente normativa nazionale e regionale di riferimento, nonché dalle disposizioni regolamentari comunali. Pertanto, si intendono inagibili/inabitabili i fabbricati o le unità immobiliari che presentano le sotto descritte caratteristiche:

a. strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;

b. strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;

c. edifici per i quali è stato emesso provvedimento dell'Amministrazione Comunale o di altre amministrazioni competenti di demolizione o ripristino atto ad evitare danni a cose o persone, ove è espressamente indicata l'inagibilità o inabitabilità;

3. Non sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati in cui sono in corso interventi edilizi. Gli interventi edilizi di demolizione di fabbricato o di recupero rientrano nella fattispecie prevista dall'art. 5, comma 6 del D.Lgs. 504/92.(*). Inoltre, non costituisce

motivo di inagibilità o inabitabilità il rifacimento e/o il mancato allacciamento degli impianti (gas, luce, acqua, fognature).

4. L'inagibilità o inabitabilità può essere attestata dal contribuente mediante dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni, corredata da idonea documentazione (perizie tecniche, provvedimenti amministrativi ecc.) attestante i requisiti di inagibilità o inabitabilità nonché la data dalla quale sussiste tale condizione.

5. Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente mediante il proprio Ufficio Tecnico e l'Azienda Sanitaria Locale, secondo le rispettive competenze, ovvero mediante tecnici liberi professionisti all'uopo incaricati. In mancanza della dichiarazione sostitutiva, di cui al precedente punto 6, la condizione di inagibilità o inabitabilità è accertata dall'Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del proprietario.

6. La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere comunicata al Comune entro 90 giorni dalla cessazione medesima.

(*) L'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (*Norme per l'edilizia residenziale*) è il seguente:

31. Definizione degli interventi.

Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono così definiti:

a) interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

b) interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;

c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici,

formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

d) interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti;

Art. 8 - Fabbricato parzialmente costruito

1. In caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale una parte sia stata ultimata, le unità immobiliari appartenenti a tale parte sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere dalla data di comunicazione del fine lavori, ovvero dalla data in cui le stesse sono di fatto comunque utilizzate. Conseguentemente, ai fini impositivi, la superficie dell'area sulla quale è in corso la restante costruzione, è ridotta in base al rapporto esistente tra l'intero fabbricato e la parte già costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.

2. Sono assoggettati all'imposta anche i fabbricati costruiti abusivamente, indipendentemente dal fatto che per essi sia stata presentata o meno istanza di sanatoria edilizia, fermi restando gli aspetti inerenti la disciplina urbanistica.

Art. 9 – Assimilazioni abitazione principale

1. Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione della sola aliquota ridotta, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.

2. Il Comune considera, altresì, direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

Art. 10 – Abitazione concessa in comodato gratuito

1. Ai fini dell'imposta municipale propria può essere prevista una aliquota ridotta rispetto l'aliquota ordinaria per i possessori di unità immobiliari concesse in comodato gratuito dai genitori al figlio/a e viceversa a condizioni che il comodatario ivi abbia la residenza e dimori abitualmente. L'agevolazione è prevista limitatamente ad una sola unità immobiliare posseduta a decorrere dal mese successivo alla presentazione di apposita autocertificazione da trasmettere al Comune ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Art. 11 - Versamenti effettuati da un contitolare

1. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.

Art. 12 – Attività di controllo ed interessi moratori

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 13 – Rimborsi e compensazione

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall'art. 12, comma 2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

2. Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dal successivo articolo 16.

4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al comune stesso a titolo di imposta municipale propria.

Art. 14 - Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi non supera euro 12,00.

Art. 15 - Incentivi per l'attività di controllo

1. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento dell'imposta municipale propria, viene destinata alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale del Servizio Tributi che ha partecipato a tale attività.

Art. 16 - Versamenti minimi

1. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Art. 17 - Differimento dei versamenti

1. Nel caso di decesso avvenuto nel 1° semestre dell'anno gli eredi, o anche un solo erede per conto degli altri, possono effettuare il versamento in acconto dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine di versamento previsto per il saldo d'imposta. Nel caso di decesso avvenuto nel 2° semestre dell'anno gli eredi, o un erede per conto degli altri, possono effettuare il versamento a saldo dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine previsto per l'acconto d'imposta relativo all'anno successivo.

2. Gli eredi che intendono usufruire di tale agevolazione sono tenuti a segnalare l'avvenuto tardivo versamento, trasmettendo al Comune copia della ricevuta.

3. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento dell'Imposta possono essere sospesi o differiti per tutti o per categorie di soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali.

Art. 18 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di quattro rate trimestrali ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di due rate trimestrali. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 10.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria redatte sui modelli predisposti dal Comune.

2. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.

3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso, alla richiesta di rateizzazione dovranno essere allegati, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, l'ultimo estratto conto disponibile e l'estratto conto dell'anno precedente a quello della richiesta, relativi ai conti correnti bancari, postali o di deposito.

4. In caso di mancato pagamento di una rata:

a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;

b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;

c) l'importo non può più essere rateizzato.

Art. 19 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/2010.

Art. 20 - Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1 gennaio 2012.

ALLEGATO A

Pareri espressi sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PRORPIA - IMU

Ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

TECNICO: FAVOREVOLE.

Nizza Monferrato, 23/10/2012

IL RESPONSABILE
F.to Fragalà Domenico

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.TO Pesce Flavio

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO Russo Alberto

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 07 novembre 2012 al 22 novembre 2012.

IL RESPONSABILE
F.TO Bianco Franca

REFERTO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Responsabile del VI Settore , si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 07 novembre 2012 al 22 novembre 2012. ai sensi art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

IL RESPONSABILE VI SETTORE

IL SEGRETARIO GENERALE

DIVENUTA ESECUTIVA

In data _____, per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134 - comma 3 - D.Lgs. 18.08.2000, n.267.

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Nizza Monferrato, 06 novembre 2012

IL SEGRETARIO GENERALE
